Inps, pausa estiva per notifiche e atti di recupero: sospensioni fino al 31 agosto 2026

Il Messaggio Inps n. 2371 del 15 luglio 2026 dispone, per il periodo estivo 2026, la sospensione della notifica di numerosi atti INPS nei confronti dei contribuenti e dei loro intermediari. Dal 27 luglio al 31 agosto sono sospese le Note di rettifica, le verifiche della regolarità contributiva tramite D.P.A. e, salvo esigenze connesse alla prescrizione, le Diffide di adempimento; dal 1° al 31 agosto sono sospesi i verbali ispettivi, gli atti di recupero da vigilanza documentale e l'emissione degli avvisi di addebito. La sospensione non opera quando la notifica sia necessaria a evitare il pregiudizio dei crediti dell'Istituto e non riguarda gli atti relativi alla contribuzione della Gestione dipendenti pubblici

Inps. Pubblicato il nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025

Con il messaggio 27 ottobre 2025, n. 3206 (riportato di seguito), l'Inps comunica la pubblicazione del nuovo Manuale di classificazione previdenziale aggiornato ad ATECO 2025 e il

rilascio della funzionalità online per consultare le regole di compatibilità ATECO-CSC-CA.

Il Manuale sostituisce quello riferito ad ATECO 2007 e contiene, per ciascun codice ATECO a 6 cifre, descrizione, attività/prodotti, inclusioni/esclusioni e il/i CSC associato/i, con eventuali codici di autorizzazione (CA) necessari per la corretta definizione del carico contributivo.

Classificazione previdenziale. Il “Manuale” è stato profondamente rinnovato e sarà messo a disposizione on-line

La classificazione previdenziale è una delle potestà attribuite dall’ordinamento all’Istituto in via esclusiva (art. 49 L. n. 88/1989); la sua corretta implementazione ed il costante aggiornamento costituiscono presupposti indispensabili per la corretta individuazione dell’obbligo contributivo per tutti i datori di lavoro.

Nel corso degli anni, il sistema di classificazione e inquadramento previdenziale è andato sempre più affinando il proprio livello di dettaglio, sia nella codificazione di tutte le caratteristiche rilevanti ai fini previdenziali sia nella progressiva automazione operativa, a partire dall’innesco del processo, evolvendosi in parallelo ai sistemi di classificazione statistica delle attività produttive (dall’Istat 91 fino al recente ATECO 2025, alla cui

definizione l’Istituto ha partecipato come componente del tavolo interistituzionale).

La decisione dell’Istituto di incorporare nei propri sistemi fin da subito l’ATECO 2025 ha comportato uno sforzo elaborativo e di trascodifica per tutte le posizioni contributive dei datori di lavoro, avviando nel contempo una profonda rivisitazione delle regole e delle coerenze interne che nel corso degli anni si sono stratificate nel sistema di inquadramento, eliminando regole e codifiche non più attuali e ricreando categorie, corrispondenze e incompatibilità. Il processo è stato raffinato dagli approfondimenti e dalle interazioni instaurate con intermediari e professionisti a valle del massivo processo di trascodifica.

Il documento tradizionalmente pubblicato in occasione della nascita del sistema, il “Manuale di classificazione previdenziale” è stato profondamente rinnovato, e sarà messo a disposizione on-line per gli utenti interni ed esterni ed aggiornato costantemente con revisioni ad ogni modifica delle regole, unitamente ad un tool, fino ad oggi riservato all’interno per guidare gli operatori nell’attività di iscrizione, che consente la verifica delle compatibilità tra ATECO, Codice Statistico Contributivo (CSC) e Codici di Autorizzazione (CA) e la scelta tra le possibili alternative.

I due strumenti, rinnovati e per la prima volta messi congiuntamente a disposizione di intermediari ed operatori esterni, potranno realizzare una considerevole semplificazione nei rapporti tra Istituto, mondo produttivo e professionisti, ottenendo il massimo livello di trasparenza nelle interazioni e nelle decisioni.

Inps. Dal 15 ottobre 2025 via alle opzioni per maggiore aliquota e/o rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni

Con il Messaggio n. 2916, l’Inps annuncia l’apertura, dal 15 ottobre 2025, della finestra per presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2026. Destinatari: i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali che intendono:

– chiedere l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui;
– rinunciare, in tutto o in parte, alle detrazioni per reddito.

Nel silenzio degli interessati, l’Istituto – in qualità di sostituto d’imposta – continuerà ad applicare scaglioni e detrazioni ordinarie in base al reddito erogato.

Inps: sospensione estiva di talune notifiche dal 1° al 31 agosto 2025

Dal 1° al 31 agosto 2025 l’INPS sospende la notifica di note di rettifica, diffide, AVA, accertamenti e DURC per agevolare contribuenti e intermediari. Restano esclusi i casi urgenti

legati alla prescrizione.

Assistenza fiscale 2025: le regole per i conguagli modello 730/4. I Servizi Inps per i cittadini

Con il messaggio 30 giugno 2025, n. 2070, l’Inps comunica che, anche per il 2025, l’Istituto assicura, in qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730. Provvederà quindi a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni dei redditi.

Inquadramento previdenziale e contributivo per i creatori di contenuti digitali. Pubblicata la circolare Inps

L’Inps annuncia la pubblicazione di una nuova circolare (Circolare Inps n. 44 del 19 febbraio 2025) riguardante l’inquadramento previdenziale e contributivo dei creatori di

contenuti digitali (DCC), un settore in rapida evoluzione che coinvolge soprattutto i giovani. Questa circolare fornisce linee guida chiare e pratiche per facilitare la gestione degli obblighi fiscali e contributivi legati a queste nuove professioni.

L'obiettivo principale della circolare è quello di adattare le normative esistenti alle specifiche esigenze delle professioni legate all'economia digitale, che spesso sfuggono a schemi consolidati. Essa descrive le caratteristiche distintive dell'attività di creazione di contenuti, le diverse modalità di svolgimento e remunerazione, e i vari rapporti di lavoro che possono sorgere tra i DCC, le aziende e le agenzie intermediarie.

Le modalità attraverso le quali l'Inps mette a disposizione la Certificazione Unica 2024

L'Inps rende note, ai pensionati e alle altre persone che hanno percepito prestazioni nel corso dell'anno 2023, le modalità per ricevere la Certificazione Unica 2024.

Nei tempi previsti sono state, infatti, predisposte la Certificazione Unica Sintetica (CUS – da rilasciare ai propri sostituti) e la Certificazione Unica ordinaria (CUO – da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate).

Legge di bilancio 2024. Le indicazioni Inps sull’esonero dei contributi a carico dei lavoratori per il 2024

Con la circolare INPS 16 gennaio 2024, n. 11, l’Inps fornisce le indicazioni sugli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Descrive, in particolare, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero e specifica chi può accedervi; fornisce, poi, indicazioni per individuare correttamente il massimale retributivo imponibile, relativamente alla tredicesima mensilità e in presenza di più denunce mensili.

Mancata iscrizione alla Gestione separata: invio comunicazioni tramite “MyINPS” per autonomi cd. “Senza cassa” e lavoratori

parasubordinati | Per eventuali dubbi pronte FAQ

Con messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023 (di seguito riportato) l'Inps ha fornito importanti chiarimenti in merito all'iscrizione nelle gestioni separate per autonomi cd. "Senza cassa" e lavoratori parasubordinati. Oltre alla pubblicazione delle risposte alle domandi più comuni (FAQ), nel messaggio chiarito che la data effettiva di inizio attività e quella dell'accredito contributivo potrebbero non coincidere con conseguenze negative sulla posizione previdenziale dell'assicurato, quali, ad esempio, un minore numero di mesi di contribuzione.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2022

In questo numero:
• la rilevanza degli ammortamenti sulla riserva di rivalutazione e sulla deduzione ai fini ACE;
• il ricorso tributario (sulla riduzione dei termini per effetto di incentivi per la tracciabilità dei pagamenti o di benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA);
• la riduzione termini di decadenza degli accertamenti per chi documenta le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o mediante memorizzazione e invio dei corrispettivi (condizioni e ambito applicativo);
• le principali novità in materia di IVA, imposte di registro, ipotecaria e catastale e imposta di bollo contenute nella

legge di bilancio 2022;
• la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2022 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali;
• le aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 per Co.Co.Co. e professionisti senza cassa;
• le modifiche ai modelli Intrastat 2022;
• le disposizioni attuative per il nuovo patent box.

Aumento aliquote Inps Gestione separata collaboratori. A breve la procedura Uniemens con la nuova aliquota al 35,03%

Si comunica che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con la anzidetta aliquota.

Tale flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. A breve le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%.

La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022,

rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare Inps n.25 dell’11 febbraio 2022, senza oneri aggiuntivi.

Le aziende potranno, come di consueto, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2022 per gli iscritti alla Gestione separata. Per i professionisti l’aliquota sale al 26,23%

Con circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, l’Inps ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Nel documento evidenziato che l’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l’anno 2022 l’aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da lavoro

autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. Chiarimenti, anche sull’aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL. previsto al comma 223 dell’articolo 1, della legge n. 234/2021.

Accesso esclusivo tramite SPID, CIE e CNS al Durc On Line. Dall’Inps le indicazioni operative

Dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai servizi online dell’INPS è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS. Con la circolare 7 ottobre 2021, n. 146 (sotto riportata) l’Inps fornisce, in accordo con l’INAIL, le indicazioni operative per accedere al servizio DURC online tramite queste tre credenziali di accesso.

Accesso ai servizi digitali Inps. Chi ha lo Spid può delegare una persona di sua

fiducia anche lei munita di identità digitale

È disponibile sul sito Inps la nuova funzionalità che consente a chi ha già l'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) e/o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) di delegare l'accesso ad una persona di sua fiducia anche lei munita di identità digitale.

Con questa nuova funzionalità Inps agevola tutti gli utenti all'uso dei servizi digitali e al tempo stesso favorisce la diffusione dell'identità digitale.

Per attivare la delega SPID su SPID, il delegante, mediante la sua identità digitale (SPID, CIE o CNS), dovrà accedere al servizio online disponibile nell'area riservata MyInps, sezione "Deleghe identità digitali", inserire i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che vuole designare come proprio delegato e l'eventuale data di scadenza della delega.

La richiesta di delega potrà essere presentata anche attraverso l'invio dei moduli e dei documenti sottoscritti digitalmente via PEC alla sede territorialmente competente.

Conclusa la procedura on line o via PEC, la delega risulterà immediatamente attiva.

L'avvenuta registrazione della delega sarà notificata automaticamente al delegato.

Indennità decreto Sostegni bis: attivo il servizio per la presentazione della domanda on-line

È attivo il servizio per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dal decreto Sostegni-bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), per le seguenti categorie di lavoratori:

stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
intermittenti;
autonomi occasionali;
incaricati di vendita a domicilio;
subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori dello spettacolo;
operai agricoli a tempo determinato;
pescatori autonomi.

La misura di sostegno prevede l'erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, 800 euro (agricoli) o 950 euro (pescatori), a seconda dei casi.

I lavoratori già beneficiari dell'indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.

I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell'indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il

30 settembre 2021.

Modello 730/2021 con sostituto d’imposta INPS. Pronto il nuovo manuale d’uso

Ogni anno, per l’effettuazione dei conguagli che derivano dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi, circa 7,5 milioni di contribuenti indicano nel proprio modello 730 come sostituto d’imposta l’INPS, in quanto percettori di prestazioni previdenziali e assistenziali.

La quasi totalità dei conguagli ricevuti dall’Istituto è elaborata con prontezza e puntualità, ma per alcuni contribuenti, beneficiari di prestazioni con particolari caratteristiche, esiste la possibilità di ritardi o di mancata effettuazione dei rimborsi spettanti o della trattenuta per i debiti d’imposta.

Nell’ottica di una efficace collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Consulta Nazionale dei CAF e INPS, tesa ad evitare disagi ai contribuenti e rendere più efficienti le operazioni di presentazione della dichiarazione dei redditi, è ora disponibile il manuale d’uso per soggetti abilitati all’assistenza fiscale CAF e Professionisti.

Periodi di copertura CIG settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Nessun vuoto di copertura di cassa

Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione da parte di Inps verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del lavoro, che le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021.

Milleproroghe: istruzioni Inps sul differimento dei termini decadenziali degli ammortizzatori sociali Covid-19

Con il messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, l'INPS fornisce indicazioni in merito al differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, come previsto dall'art. 11, commi 10-bis e 10-ter, del Decreto Milleproroghe (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), convertito con modificazioni in Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

In particolare, rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO), dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all'emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione erano scaduti il 31 dicembre 2020.

Sospensioni dei decreti

Ristori: le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali

Con il Messaggio n. 896 del 2 marzo 2021, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei Decreti Ristori (D.L. n. 137/2020), Ristori-bis (D.L. n. 149/2020) e Ristori-quater (D.L. n. 157/2020).

Nel ripercorrere l'evoluzione normativa della sospensione contributiva in questione, l'Istituto evidenzia che la Legge n. 176/2020 – di conversione del Decreto Ristori – ha contestualmente abrogato i Decreti Ristori bis e quater, recependo tuttavia le disposizioni in materia, rispettivamente, agli 13-bis e 13-quater.

Legge di Bilancio 2021. Diffusi i chiarimenti per l'esonero contributivo per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO,

ASO e CIGD

Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l'INPS fornisce le prime indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle previsioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 306-308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL).

Gruppi industriali: requisiti per la classificazione delle imprese

In considerazione dell'evoluzione e dei cambiamenti della realtà economica e lavorativa del Paese, che impongono una maggiore flessibilità operativa da parte del settore produttivo, con la circolare INPS 9 febbraio 2021, n. 19 l'Istituto fornisce nuove indicazioni sull'attestazione dei requisiti richiesti in materia di classificazione delle imprese facenti parte di gruppi industriali.

Legge di Bilancio 2021. Per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata nuova aliquota per l’ISCRO

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni sulle aliquote contributive per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata.

Il documento di prassi premette che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 398) ha disposto l’aumento pari allo 0,26% per l’anno 2021 e pari allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023 dell’aliquota destinata al finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (di cui all’art. 59, comma 16 della Legge n. 449/1997).

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le

aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari a 0,26%

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l’Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Ripresa dei versamenti dei contributi. Proroga

versamento del 16 gennaio 2021

L’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto la possibilità di effettuare i versamenti dei contributi sospesi dalle norme emergenziali mediante il pagamento del 50 per cento delle somme in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il pagamento del restante 50 per cento delle somme dovute deve essere effettuato mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Alla luce della situazione emergenziale in corso, l’Inps comunica che il pagamento della prima rata potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Aziende con lavoratori nella gestione pubblica. Le istruzioni Inps per richiedere l’esonero contributivo ai sensi del “Decreto Agosto”

Con Messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021, l’INPS fornisce ulteriori indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende con lavoratori

iscritti alla Gestione pubblica, che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020.

Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Ulteriori precisazioni Inps

Con il messaggio 21 dicembre 2020, n. 4781 integrate e ulteriormente precisate le indicazioni, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione.

La materia era stata già precedente chiarita con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, contenente prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero in oggetto nel flusso Uniemens, e con il messaggio 27 novembre 2020, n. 4487, contenente ulteriori precisazioni indirizzate alle Strutture territoriali dell'Istituto.

Toscana e Campania. Applicabile la sospensione dei contributi in scadenza nel mese di novembre 2020 disposta dai decreti Ristori e Ristori-bis

Con messaggio n. 4361 del 20 novembre 2020, l'Inps chiarisce che a seguito della pubblicazione dell'ordinanza del 13 novembre 2020, con cui Toscana e Campania sono state ricomprese tra le cosiddette "zone rosse", la sospensione dei contributi in scadenza nel mese di novembre 2020 riguarderà anche le citate Regioni. Ne consegue che i datori di lavoro di tali regioni, laddove abbiano provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per la competenza del mese di ottobre 2020, potranno utilizzare un credito equivalente alla maggior somma versata rispetto al saldo della denuncia trasmessa, in compensazione legale con altre partite o nelle denunce successive, previa presentazione dell'apposita istanza telematizzata "Dichiarazione Compensazione".

Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che

non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. La Commissione Ue autorizza e l’Inps detta i codici

Con messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, l’Inps, oltre a evidenziare che l’esonero contributivo di 4 mesi per i datori di lavoro che rinunciano alla cassa integrazione è stato autorizzato dalla Commissione europea, con decisione C (2020) 7926 final del 10 novembre 2020 nel «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework) nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, detta le necessarie indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

Contributi previdenziali in scadenza nel mese di novembre 2020: le istruzioni Inps per l’applicazione della

sospensione prevista dai decreti legge Ristori (1 e 2)

Con circolare n. 129 del 13 novembre 2020, l’Inps ha fornito le indicazioni e le relative istruzioni operative e contabili in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno disposto, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei versamenti contributivi a favore dei datori di lavoro privati.